



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Clotilde Fierro	Presidente
Dott. Piero Rocchetti	Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **601/2021** R.G.L. promossa da:
MERLI Narciso, nato a Voghera (PV) il 11.05.1956 e residente a Conzano (AL), Via Castello n. 23 C.F. MRL NCS 56E11 M109H elettivamente domiciliato in Alessandria, via Trotti 46, presso lo studio dell'Avv. Massimo Grattarola, CF GRT MSM 61A20 A052J pec studiograttarola@pec.it fax 0131231333 che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

-Appellante-

Contro

FIM-CISL FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI ALESSANDRIA-ASTI, in persona del Segretario



Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Asti, corso Alfieri 341, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Tartaglino che la rappresenta e difende giusta procura speciale in data 29 maggio 2019, in atti

-Appellata-

Conclusioni.

Per l'Appellante: come da ricorso depositato il 12.11.2021.

Per l'Appellato: come da memoria depositata il 21.1.2022.

Fatti di causa

Con ricorso ritualmente depositato e notificato Narciso Merli ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Alessandria la FIM – CISL Asti-Alessandria chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 169.783,88, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:

- di aver lavorato dal 1995 al gennaio 2012 presso la Siltal, azienda di Ticineto (AL) entrata in crisi all'inizio del 2011;
- di aver ricoperto, nell'ambito del suo rapporto lavorativo con la Siltal, il ruolo di RSU per la FIM-Cisl e di essere riuscito a portare circa 190 iscritti all'organizzazione sindacale;
- di aver quindi ricevuto la proposta di lavorare alle dirette dipendenze della FIM-CISL Alessandria da parte di Tonio Anselmo, già collega di lavoro in Siltal, poi nominato Segretario Provinciale della FIM-CISL di Alessandria; - di essere quindi entrato, a decorrere dal 2012, a far parte della Segreteria FIM-CISL Alessandria, con incarico dirigenziale (doc. 1);



- di aver prestato la sua attività lavorativa per conto della FIM–Cisl, Alessandria Asti, dal 1.02.2012 al 31.01.2018;
- di essersi occupato dei rapporti tra i lavoratori iscritti al sindacato e i loro datori di lavoro, intervenendo per dirimere le criticità degli iscritti al sindacato, nel settore metalmeccanico e orafa, come comprovato dai documenti allegati (docc. da 3 a 28);
- di aver ricevuto in uso un'auto aziendale e di aver percepito il rimborso delle spese di benzina e parcheggio;
- di aver fatto confluire nelle casse della FIM-CISL oltre € 100.000,00 per effetto dell'attività svolta e degli accordi sindacali conclusi, fornendone prova documentale (rif. doc. 29);
- di aver svolto la sua attività su tre uffici, presso le sedi CISL di Casale M.to, di Alessandria e di Valenza, dividendo il suo impegno settimanale in orario pomeridiano (dalle 14 alle 19) tra gli uffici di Casale (martedì e venerdì) e di Valenza (il giovedì);
- di aver partecipato al corso per dirigenti FIM-CISL tenuto il 7.2.2014 a Romitorio di Amelia (doc. 30).

Assumeva di esser stato compensato dal Sindacato (dal febbraio 2012 al marzo 2016) con euro 500 lordi mensili, come da buste paga allegate. Deduceva di aver continuato a lavorare per FIM-CISL, pur essendo stato assunto dal 12.5.2015 dalla Irma s.p.a. (incorporata poi in Blutec s.r.l.) e di aver percepito dalla società la retribuzione mensile di euro 1.774,89; assumeva di esser stato posto in distacco sindacale dal 1° marzo 2016, pur svolgendo le stesse mansioni in favore di FIM-CISL e di aver percepito quindi una retribuzione lorda di euro 2.163,92, erogata dal Sindacato



convenuto. Deduceva infine che il distacco sindacale gli era stato revocato in data 31.1.2018.

La FIM-CISL resisteva chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa era discussa e decisa dal Tribunale di Alessandria con sentenza in data 28.5.2021 (n. 127/2021), a mezzo della quale il giudice rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di causa.

Avverso la sentenza proponeva appello il Merli.

Resisteva al gravame la FIM-CISL.

All'udienza del 1° febbraio la causa è stata oralmente discussa e decisa da questa Corte come da separato dispositivo riprodotto in calce.

Ragioni della decisione

1. La sentenza del Tribunale.

Il Tribunale di Alessandria ha preliminarmente ripercorso le tappe del rapporto instaurato tra il Merli e la FIM-CISL rilevando come fosse pacifico in causa che il ricorrente aveva lavorato fino al 2012 per la Siltal, entrata in crisi già nel 2011 e quindi fallita; -come il Merli avesse percepito il trattamento di Cigs (docc. 1 e 2 FIM); come risolto il rapporto con la società fallita (a gennaio 2012 secondo Merli e a settembre 2012 per FIM), il ricorrente avesse conseguito l'indennità di mobilità fino al maggio 2015; -come tale ultima circostanza non fosse stata avversata e dovesse ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.; -come, da ottobre 2012 al 18 maggio 2015, il Merli fosse componente effettivo della segreteria FIM-CISL e come fino al 31.1.2018



fosse dirigente politico dell'organizzazione territoriale ; -come, nell'espletamento del mandato di cui alla carica elettiva, egli avesse percepito l'indennità di mobilità –incompatibile con l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato ai sensi dell'art. 9, co. 6, L. 223/91.

Il Tribunale ha escluso che il Merli fosse stato assunto quale dipendente della Cisl in tutto in periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, avendo il medesimo svolto il mandato elettivo dirigenziale; in base al Regolamento del sindacato ha negato che il ricorrente potesse sommare indennità di mobilità a indennità di carica (fatta coincidere con la somma di euro 500 lordi mensili a lui pagati dalla Cisl). Ha escluso quindi la spettanza di alcuna differenza di trattamento sanitario a favore del ricorrente nel periodo 2012-2015 (avendo egli fruito dell'indennità di mobilità).

Il primo giudice ha rilevato come, a fronte dell'assunzione da parte della Irma s.p.a. in data 12.5.2015 (poi incorporata dalla Blutec), il Merli fosse stato retribuito mensilmente in misura di euro 1.774,89 (cfr. buste paga prodotte, doc. 34); -come, su propria richiesta del 21.3.2016, il ricorrente fosse stato collocato dall'1.4.2016 in aspettativa sindacale non retribuita ex art. 31 L. 300/70 e come il medesimo, fosse stato retribuito dalla Blutec fino al 31.3.2016 e come, dall'1.4.2016, avesse percepito l'indennità di carica di euro 2.163,92 –indennità che gli era erogata sino alla cessazione dall'aspettativa, in data 31.3.2018.



Il Tribunale ha ritenuto che il Merli, licenziato dalla Blutec il 26.3.2018, non potesse avanzare alcuna pretesa indennità per i due periodi sopra considerati (dal 12.5.2015 al 31.3.2016 e quindi dall'1.4.2016 al 31.1.2018).

Quanto al Regolamento FIM-CISL approvato dall'esecutivo il 9.10.2015, il Tribunale rilevava come il ricorrente non avesse allegato, né dedotto, l'avvenuta approvazione nei termini di cui all'art. 22 e come la produzione tardiva di altro regolamento a nulla potesse rilevare.

Ha considerato come il regolamento si limitasse a prevedere limiti massimi e non minimi dell'indennità di mancato guadagno. Quanto all'indennità di cessazione dalla carica, ha osservato come, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Cisl Nazionale, il mandato elettivo avesse avuto una durata inferiore a quattro anni (dal 2012 al 2015, avendo il Merli instaurato nuovo rapporto di lavoro con la Blutec dal maggio 2015 al marzo 2016).

Ha sostenuto infine come non fosse imposto dal Regolamento l'obbligo di corrispondere all'ex dirigente un'indennità di cessazione dalla carica - legata alla disoccupazione non sofferta dal Merli.

2. I motivi di doglianza.

Il Merli ha impugnato la sentenza sopra illustrata assumendo come il Tribunale, pur muovendo da un assunto corretto (incompatibilità tra indennità di disoccupazione e lavoro subordinato), fosse giunto a una conclusione errata e paradossale: il ritenere che nulla potesse pretendere il ricorrente



per il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, per non essere stato assunto come dipendente dalla Cisl e per aver espletato il mandato direttivo dirigenziale.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, in questo periodo il Merli riceveva buste paga di euro 500 lordi nelle quali era indicato come impiegato di livello I, come impiegato livello SG, facendo riferimento al regolamento Nazionale FIM-CISL e poi come dipendente formalmente di Irma e Blutec; di fatto egli operava a favore del Sindacato. Di qui la conclusione diretta ad escludere la genuinità dell'assunzione (quindi formale) della Irma e quindi della Blutec.

Per la difesa appellante, a voler seguire la tesi del Tribunale, qualora un datore di lavoro assumesse, in violazione dell'art. 9, co. 6, L.223/91, un lavoratore senza far luogo a cancellazione dalle liste di mobilità, il datore medesimo potrebbe godere delle prestazioni del lavoratore senza dover erogare la retribuzione.

Tale sarebbe la situazione del Merli, il quale avrebbe lavorato a tempo pieno (40 ore settimanali) pur senza perdere il trattamento di mobilità (percependo buste paga di euro 500 lorde).

Secondo la difesa appellante, la soluzione corretta della vicenda sarebbe quella di giungere alla condanna di FIM-CISL a pagare il Merli per il lavoro svolto e alla condanna del Merli a restituire l'indennità di disoccupazione.

L'appellante, con ulteriore motivo (che costituisce specificazione del primo), censura l'assunto del Tribunale, secondo il quale non sarebbe stata dedotta in ricorso la nullità del distacco (punto 17);



nel libello introduttivo il ricorrente aveva affermato che, pur assunto dalla Irma, egli aveva continuato a lavorare per FIM-CISL. Tale rapporto, formalizzato con un datore di lavoro, ma prestato presso uno diverso, è illecito e vietato ex art. 4 della L. 276/2003.

Il primo giudice avrebbe quindi dovuto accertare la nullità del contratto con Irma s.p.a. per contrarietà alla legge dell'oggetto dello stesso. Il Merli non aveva mai lavorato per Irma e quindi per Blutec. La FIM-CISL, ai fini di risparmio, avrebbe inventato il rapporto di lavoro, prima con Irma e poi con Blutec; in ogni caso dovrebbe applicarsi il principio di solidarietà degli obblighi retributivi tra interponente e interposto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 276/2003 e le somme percepite dalla distaccante dovrebbero essere scomutate dal dovuto.

Anche nel caso in cui il rapporto con Irma e Blutec fosse valido e reale, l'aspettativa sindacale non retribuita determina la sospensione totale del rapporto per carica sindacale; in tal caso non sarebbe più il datore di lavoro a erogare le retribuzioni che sono a carico del Sindacato. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare se la retribuzione erogata fosse congrua.

Con altro motivo l'appellante si duole della mancata applicazione della disposizione regolamentare (art. 22 reg. approvato il 9.10.2015 e con vigenza 3.9.2005-9.7.2009), assumendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato che il ricorrente non aveva allegato, né dedotto, che la convenuta avesse approvato il regolamento come sopra



delineato, né dimostrato l'esistenza di altro regolamento, diverso da quello invocato quanto alla disciplina sul rapporto.

La censura mossa dall'appellante si appunta sull'affermazione di tardività della produzione del regolamento precedente quello del 2015 e identico allo stesso; tale affermazione sarebbe frutto di errore di diritto, dal momento che il tribunale avrebbe dovuto considerare il contratto collettivo prodotto con le note autorizzate; avrebbe dovuto constatare che le buste paga prodotte, dal 2016, recano la scritta "Reg. Fim Cisl Naz.".

Con altro motivo, il Merli censura la sentenza –sempre sul presupposto non allegato, né provato, della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Merli e FIM-CISL – perché il Tribunale ha negato al medesimo il diritto all'indennità di cessazione dalla carica, definita "trattamento di fine rapporto".

Con l'ultimo motivo, eccepisce l'appellante come il tribunale, non accogliendo le domande in punto *an*, nemmeno avesse esaminato la questione della prescrizione del credito vantato. Nella specie, sul presupposto della ricorrenza di rapporto di lavoro subordinato, non potrebbe nemmeno configurarsi una eccezione di prescrizione del credito, vertendosi nell'ambito di un rapporto di lavoro dirigenziale, connotato dall'assenza di stabilità e non soggetto a tutela reale, ma obbligatoria.

3. Disamina dei motivi.

I primi due motivi, essendo logicamente e inscindibilmente connessi, devono essere esaminati in via unitaria.



Per un verso la difesa appellante afferma la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Merli e il Sindacato FIM-CISL e, per l'altro, si duole che il Tribunale abbia escluso la deduzione in causa della (pretesa) nullità del distacco.

La duplice doglianza, per come proposta, appare chiaramente disgiunta dalle allegazioni e deduzioni del ricorrente che, in relazione agli elementi di prova documentale dallo stesso offerti in produzione, hanno mirato ad accreditarne la figura come quella di un dirigente sindacale, entrato a far parte della Segreteria della FIM-CISL dal 2012, dedito all'attività sindacale a di proselitismo, partecipe in tale veste alle più varie attività sindacali, da quelle di rinnovo dei contratti a quelle di formazione per dirigenti (docc. 27, 28 e 30).

L'aspettativa per motivi sindacali costituisce un diritto regolato, nel settore privato, dall'art. 31 della L. 300/70. Come è noto, il distacco sindacale è un istituto concepito in funzione di consentire a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di fruire del diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e conservare il posto di lavoro; il legislatore ha così equiparato alle funzioni pubbliche elettive anche i lavoratori chiamati a cariche nazionali o provinciali, in considerazione dei peculiari poteri di rappresentanza di interessi collettivi riconosciuti alle associazioni sindacali dall'art. 39 Cost.¹.

La collocazione del lavoratore in distacco sindacale presso una sede diversa da quella dell'unità produttiva è subordinata non già

¹ Cfr. in tal senso Corte Cost. 8.7.1985, n. 189.



al vaglio del datore di lavoro, ma solo al nulla osta del sindacato di appartenenza e della RSU, ove il dirigente ne faccia parte.

Con la comunicazione del distacco del lavoratore, il sindacato esercita un diritto potestativo nei riguardi della società presso la quale il lavoratore è stato assunto². L'aspettativa sindacale, quindi, si configura quale distacco del dipendente in favore del sindacato – distacco che tende a protrarsi per tutta la durata del mandato sindacale, onde l'originario rapporto entra in una fase di sospensione, non essendo (di norma) dovute né la prestazione del lavoratore dipendente, né la retribuzione del datore di lavoro³. Nel caso di specie, lo stesso appellante odierno ha prodotto il comunicato stampa FIM-CISL in data 4.4.2013 (doc. 1) dal quale risulta che il Merli era entrato a far parte della Segreteria FIM-CISL AL-AT; ha inoltre prodotto lettera avente ad oggetto richiesta di aspettativa sindacale non retribuita inviata alla Blutec del 21.3.2016 (doc. 35). La lettera di cui si tratta – associata a conforme dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale FIM-CISL – reca il seguente testo: *“Il sottoscritto, Nargiso Merli, vostro dipendente dal mese di maggio 2016, con la presente si prega di chiedere di essere collocato in aspettativa sindacale non retribuita giusto quanto previsto dall'art. 31, II co., L. 300/70 a far tempo dal 01 aprile 2016 al 31 dicembre 2016 in quanto chiamato a ricoprire una carica*

² Cfr. Cass. SL, 1° marzo 1984, n. 1454, in FI, 1984, I, 1881 e ss.

³ Cfr. Cass. SL, 22.10l.2015, n. 21499.



sindacale che importa impegno a tempo pieno, operando presso la FIM-CISL di Alessandria-Asti”.

Non si fa riferimento, in tali documenti, allo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato, ma si vuole intendere che il Merli, entrato nella Segreteria del Sindacato appellato, avrebbe svolto il “lavoro sindacale”, non il lavoro di natura subordinata.

La domanda avanzata dal Merli, di accertamento della subordinazione e, segnatamente, della prestazione di attività di lavoro subordinato per la FIM-CISL ai fini di ottenere il pagamento di differenze retributive connesse a tale (pretesa) prestazione è stata disattesa dal Tribunale ed essa risulta chiaramente infondata.

Diversamente da quanto affermato dalla difesa appellante, il Merli non ha allegato, né provato, che il distacco di cui aveva fruito non fosse stato effettivo, ma fittizio.

È indubbio che, in relazione al ruolo svolto e per l'espletamento del mandato elettivo, il Merli abbia certamente prestato attività in favore del Sindacato e ciò tanto quale membro della Segreteria, quanto quale dirigente politico. Ne fanno prova le circostanze di fatto obiettivate nella documentazione prodotta dallo stesso Merli (v. sopra). Tali circostanze, che avvalorano lo svolgimento di attività tipiche del 'lavoro sindacale' (quali la partecipazione a trattative / la conclusione di accordi sindacali /il proselitismo / la presenza in sede per la raccolta delle istanze dei lavoratori etc.), si riflettono negativamente sulla pretesa azionata con il ricorso.



L'esecuzione delle attività sopra indicate porta ad escludere in radice il fondamento della pretesa subordinazione, intesa nel senso che il Merli, in luogo di svolgere l'attività del sindacalista/dirigente sindacale, avrebbe assunto la posizione di lavoratore dipendente del Sindacato medesimo.

Per poter accreditare la tesi della subordinazione, il Merli avrebbe dovuto articolare e dedurre la ricorrenza di elementi esplicativi di un distacco solo formale in luogo della mera indicazione un orario di lavoro, indeterminato nella forma e inidoneo ai fini qualificatori; avrebbe dovuto, cioè, indicare elementi tali da enucleare lo svolgimento di mansioni e compiti specifici di lavoratore dipendente al servizio della FIM-CISL, e ciò alla stregua di un comune lavoratore dipendente per il Sindacato, inteso quale datore di lavoro e non quale espressione dell'autonomia collettiva, di cui lo stesso Merli ha contribuito a portare avanti le relative istanze.

Proprio perché collocato in distacco sindacale il Merli ha potuto svolgere l'attività sindacale connaturata al distacco. Pertanto il Merli avrebbe solo potuto pretendere che il Sindacato (come è avvenuto) si facesse carico degli emolumenti che gli sarebbero spettati se avesse continuato a prestare l'attività lavorativa per la quale era stato assunto: si tratta di due rapporti distinti, uno di lavoro dipendente (oggetto di sospensione) e l'altro di collaborazione e sviluppo dell'autonomia collettiva.

Nessun dubbio sul fatto che il Merli, quale lavoratore in distacco sindacale, abbia operato per il sindacato di appartenenza, né in



ordine all'effettività del distacco e alla fruizione dell'aspettativa sindacale secondo quanto previsto dall'art. 31 L. 300/70.

Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il distacco sindacale non è antitetico alla mancata prestazione di attività lavorativa in favore della Irma (prima) e della Blutec (successivamente), posto che l'aspettativa per distacco sindacale determina la sospensione dell'originario rapporto di lavoro (che perdura) fino alla cessazione del mandato sindacale.

In base agli argomenti svolti e all'atteggiarsi in concreto della vicenda per cui è causa, deve escludersi la prospettata ricorrenza dell'illecito di cui all'art. 4 del D. Lgs. 276/2003. Per sostenere detto illecito, il **Merli avrebbe dovuto allegare e provare di non aver svolto il 'lavoro sindacale' di cui ha dato ampiamente conto, ma di aver eseguito, nel periodo di aspettativa, prestazioni di lavoro subordinato.**

In assenza di puntuali e dettagliate allegazioni al riguardo, le affermazioni dell'appellante circa la nullità del contratto di lavoro stipulato con la Irma s.p.a. rimangono deduzioni di parte, insuscettibili di alcun riscontro oggettivo che, peraltro, non può rinvenirsi nella omessa esecuzione della prestazione da parte del Merli verso la società datrice di lavoro, né nella diversa dislocazione del ricorrente rispetto alla sede aziendale, posto che è proprio l'aspettativa sindacale a giustificare la non esecuzione della prestazione a favore del datore di lavoro e il distacco del lavoratore dalla sede di lavoro in ragione della sospensione del rapporto per il periodo di mandato sindacale.



Infondata è anche la doglianza circa la mancata considerazione del Tribunale del regolamento sindacale prodotto assieme alle note conclusive. L'irritualità della produzione (contrassegnata da tardività) ne importa l'inutilizzabilità per il periodo anteriore al 9 ottobre 2015.

Il regolamento FIM-CISL nazionale, approvato in data 9 ottobre 2015 e prodotto in uno al ricorso, è stato preso in esame dal primo giudice. Esso non vale, tuttavia, a giustificare la domanda erogazione delle vantate differenze retributive per il periodo anteriore (perché non vigente), né per il periodo 2015-2018. Così come già acclarato in base all'impugnata sentenza, il Merli risulta essere stato alle dipendenze dal 12.5.2015 al 31.3.2016 della Irma s.p.a. e quindi della Blutec s.r.l.; dall'1.4.2016 al 31.1.2018 il Merli ha fruito di aspettativa non retribuita.

Dette circostanze sono pacifiche in causa e, così come rilevato dal Tribunale, nulla è dovuto da FIM-CISL all'odierno appellante che risulta esser stato regolarmente retribuito dalle società datrici di lavoro; nulla spetta al medesimo per il periodo 1.4.2016-31.12.2018 in ragione del fatto che, essendo stato collocato in aspettativa non retribuita, ha percepito l'indennità di carica di euro 2.136,92 mensili dal Sindacato di appartenenza. L'ulteriore doglianza, concernente l'erronea negazione del diritto alla percezione dell'indennità di cessazione dalla carica, è parimenti infondata. La pretesa è stata ricondotta alla voce TFR, che, correlata al rapporto di subordinazione, non può trovare accoglimento per insussistenza dello stesso.



La domanda, quand'anche corretta nell'accezione di indennità di cessazione dalla carica, non può essere accolta per insussistenza delle condizioni per l'erogazione della stessa: si richiedono quattro anni di permanenza nella carica elettiva. Merli ha ricevuto e svolto il mandato elettivo nella segreteria dall'ottobre 2012 al maggio 2015; successivamente – e segnatamente fino al 2018 – ha svolto solo il ruolo di dirigente politico⁴.

L'ultimo motivo rimane assorbito dalle argomentazioni sopra svolte che valgono a escludere in radice il presupposto della subordinazione che avrebbe potuto giustificare la disamina della questione della prescrizione.

In base alle argomentazioni svolte i motivi di doglianza risultano tutti infondati. Di conseguenza l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.

4. Spese.

⁴ Il Regolamento prevede limiti massimi - e non limiti minimi, cioè garantiti - dell'indennità di mancato guadagno (preambolo: *"I trattamenti economici e normativi, di cui al presente regolamento, rappresentano il riferimento massimo dell'indennità ordinaria di mancato guadagno o indennità di carica e come tali pertanto non possono essere superati"*).

Quanto all'indennità di cessazione dalla carica, l'art. 14 del Regolamento CISL Nazionale stabilisce che *"alla cessazione della carica elettiva, di almeno 4 anni d'ininterrotta durata, a cui fa seguito la cessazione del rapporto economico indennitario con l'organizzazione, qualora l'ex dirigente non abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro o collaborazione, potrà essere corrisposta, in relazione alle condizioni economiche e finanziarie della struttura, una indennità di cessazione della carica. Tale indennità, finalizzata a favorire il percorso di reinserimento dell'ex dirigente, sarà di massimo 6 mensilità e sarà erogata mensilmente in base ai mesi di effettiva disoccupazione. A tal fine il dirigente dovrà comunicare tempestivamente l'eventuale avvio al lavoro"*.



Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

rigetta l'appello;

condanna l'appellante alla rifusione delle spese del gravame, liquidate in euro 9.515,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.

Così deciso all'udienza del 1° febbraio 2022

Il Consigliere est.

Dott. Maurizio Alzetta

La Presidente

Dott.ssa Clotilde Fierro

